

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 840)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

e col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1973

Modifiche alla composizione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale

ONOREVOLI SENATORI. — La composizione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale — Ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile — non è più rispondente agli attuali ordinamenti dell'Amministrazione statale.

In particolare, dopo il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, che ha fissato la composizione stessa, i Servizi della Marina mercantile, già facenti parte integrante della Marina militare, sono stati costituiti in Ministero autonomo: donde l'opportunità di adeguarne il numero dei rappresentanti nell'Organo deliberativo e di includerne un rappresentante nell'Organo di riscontro contabile-amministrativo.

In base poi al criterio generale secondo cui occorre assicurare ai dipendenti una rappresentanza in seno all'Organo collegiale deliberativo in materia di personale dell'Am-

ministrazione di appartenenza, si ravvisa la opportunità di integrare il Consiglio direttivo dell'Istituto in parola con un impiegato ed un operaio eletti dalla rispettiva categoria.

Quanto al Collegio dei revisori dei conti, oltre ad includervi un rappresentante della Marina mercantile, si ritiene utile precisare che le funzioni di Presidente spettano al funzionario designato dal Ministero del tesoro (cui sono demandate particolari attribuzioni in materia di controllo finanziario degli Enti pubblici); mentre può essere omessa la espressa inclusione del rappresentante della Corte dei conti, in quanto prevista, in via generale, dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Ai fini suaccennati è inteso l'unito disegno di legge, in ordine al quale i Ministeri concertanti non hanno mosso rilievi.

L'iniziativa non comporta ovviamente alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio statale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della marina mercantile ed è composto:

- a) del Presidente dell'Istituto;
- b) del Direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa;
- c) del Presidente del Comitato progetti navi del Ministero della difesa;
- d) dell'ufficiale generale coordinatore dei progetti del Comitato progetti navi del Ministero della difesa;
- e) del Direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
- f) dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
- g) del Presidente del Registro navale italiano;
- h) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- i) del Direttore dell'Istituto, il quale riveste anche le funzioni di Segretario del Consiglio;
- l) di un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530;
- m) di un rappresentante nominato dal Ministro della marina mercantile su designa-

zione delle società armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 530;

n) di un rappresentante del personale impiegatizio e di un rappresentante del personale operaio, dell'Istituto, eletti dal personale medesimo. I predetti due rappresentanti partecipano alle sedute del Consiglio direttivo soltanto quando siano in trattazione argomenti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

I membri di cui alle lettere *h)*, *l)*, *m)* ed *n)* durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono sottoposte all'approvazione del Ministro della difesa e del Ministro della marina mercantile.

Il Consiglio direttivo, per giustificati motivi, può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della marina mercantile. In tal caso con lo stesso decreto sarà nominato, sentito il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un Commissario per la temporanea gestione dell'Istituto ».

Art. 2.

L'articolo 7 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'Istituto è effettuata da un Collegio di revisori nominato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro della marina mercantile e composto di tre membri, di cui uno

in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero della difesa, ed uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni interessate.

Il Collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Ai revisori è attribuito un compenso annuo la cui misura sarà stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri della marina mercantile e del tesoro ».

